



COMMISSARIATO GENERALE CIVILE

PER LA VENEZIA GIULIA

UFFICIO Gabinetto

0613-1494

Trieste, 13 aprile 1922

PRESIDENZA CONS. MINISTRI
17 APR 1922 #
UFFICIO CENTRALE NUOVE PROVINCE

Risposta alla nota N.o. in data

Oggetto

Amministrazione della Giustizia penale nella Venezia Giulia nell'anno 1921.

PRESIDENZA CONS. MINISTRI
UFFICIO CENTRALE NUOVE PROVINCE

Allegati N.o. 1

Al la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio Centrale Nuove Provincie

Roma

SCARICATO

Per notizia, si comunica l'unita copia della relazione compilata dalla locale R. Procura Superiore di Stato (Procura Generale del Re) circa l'amministrazione della giustizia penale nella Venezia Giulia per l'anno 1921.

Il Commissario Generale Civile :

R. Procura Superiore di Stato (Procura Generale del Re) per la
Venezia Giulia in Trieste.

No. 451/22

Oggetto :
Amministrazione della giustizia
penale nella Venezia Giulia nell'anno 1921.

A Sua Eccellenza Il Guardasigilli
Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto
in

R o m a

e per conoscenza :

al Commissariato Generale Civile
per la Venezia Giulia (Gabinetto)
in

T r i e s t e

In corrispondenza all'obbligo impostomi dal § 37 del Regolamento di procedura penale austriaco tuttora vigente, ho l'onore di riferire col presente atto all'Eccellenza Vostra sull'amministrazione della giustizia penale nella Venezia Giulia nel 1921, non ritenendomi di esserne esonerato per fatto, che già col 1^o p.v. aprile entreranno in vigore in questa regione i codici penale e di procedura penale patri, importando pur sempre, che il Capo del preposto Ministero della Giustizia sia informato dei risultati conseguiti nello scorso anno nel campo della giustizia penale in queste terre, se anche rette dalla legislazione del cessato regime.

Ciò premesso, mi accingo a pertrattare i seguenti capitoli :

I. Numero delle denunce per crimini e delitti e loro definizione.

Il numero complessivo delle denunce per i reati suddetti pervenute nel 1921 alle 3 Procure di Stato (Trieste - Pola - Gorizia) dipendenti ascese a 15355, che, unito alle 2617 denunce rimaste pendenti alla fine del 1920, formano ben 17972 processi criminali

sui quali ebbe a fermarsi l'attività delle autorità giudiziarie nel 1921. Si ebbe quindi un aumento in confronto all'anno 1920 di 2865 casi penali per crimini e delitti.

La cifra di 17972 di questi casi nell'anno scorso apparisce tanto più enorme, se si consideri, che nell'antiguerra, e precisamente nel 1913, il numero complessivo delle denunce per i predetti reati ascendeva soltanto a 7721; si ebbe pertanto nel 1921 un aumento di ben 10.251 reati criminali, cioè che dimostra, che la delinquenza è andata aumentando in modo allarmante.

Di tale aumento le cause sono da ricercarsi nelle particolari condizioni straordinarie di vita e di ambiente creato dal dopoguerra, nella profonda rilassatezza dei costumi e della morale, nel perdurare del disagio economico ed infine nell'accrescimento della popolazione nei centri di Trieste e di Gorizia. Un fortissimo contingente dell'aumento fu dato in specie anche dal possesso abusivo di armi, per cui non potrà mai essere lodata la indifferente attività spiegata dagli organi di P.S. per esprimere tale fenomeno mai prima constatato.

Per quanto riguarda la qualità dei reati, anche nell'anno scorso il primato spetta a quelli contro la proprietà, specialmente nella città di Trieste e nelle campagne dell'Istria e del Goriziano, ove la piaga sociale del furto non potè venire nonchè sanata nemmeno lenita, per quanto energiche fossero state le misure preventive prese dalle autorità di P.S. e severe fossero le condanne che i Tribunali della regione pronunciarono al riguardo. Il rispetto alla proprietà altrui è purtroppo un concetto vuoto di senso ai bassi fondi sociali e perciò si ruba di notte e di giorno, si ruba a ricchi e poveri, si ruba qualsiasi oggetto, purchè abbia un valore e basti a saziare l'avidità di lucro a buon mercato; però più volte si ricorre anche ad imprese più ardue ed allora, specialmente a Trieste, si hanno furti ben organizzati a danno di banche e di negozi ricchi di denaro e mercanzie ed il bottino ritrattone rappresenta valori considerevoli e vistosi.

Si ripete, l'Autorità di P.S. spiegò al riguardo un'attività

quante mai zelante, ma tutti i suoi sforzi ledevoli si paralizzarono di fronte alla scaltrezza dei ladri, che a Trieste sono organizzati in vere bande, ricorrenti più volte alla violenza per riuscire nei criminosi suoi intenti.

Ma le rapine furono più frequenti nelle campagne istriane, dove fin poco fa il brigantaggio più audace fu esercitato su larga scala, fortunatamente però ora represso e ridotto a casi sporadici mercè la lodevolissima attività spiegata dalla benemerita arma dei Carabinieri Reali e mercè la severità dimostrata dai giurati di Pola nel pronunciare il loro verdetto in molteplici dibattimenti tenutisi all'Assise di quella città. Le condanne esemplari da 12 sino a 18 anni e talvolta anche dell'ergastolo pronunciate da quella Corte d'Assise produssero un salutare esempio, così che ora la situazione nella campagna di Pola, Dignano, Parenzo e Pisino è di molto migliorata in fatto di sicurezza pubblica. A lode del vero, non puossi omettere di rilevare, che le rapine della campagna istriana furono esclusivamente commesse da bande di malfattori slavi e mai da elementi della nostra razza, che per la sua progredita civiltà è aliena da tali delitti.

La delinquenza maggiore, dopo i reati contro la proprietà, fu data anche nell'anno di cui si discorre da quelli contro la persona. Pre-scindendo da delitti passionali avvenuti sporadicamente in questa o quella città della regione, veri reati di sangue causati sia per avidità di lucro, sia per nequizia d'animo, si ebbero parecchi di nuovo nella campagna istriana e ancor questi in maggior numero fra gente slava, che non ancor incivilita trascende senza freno nel delitto.

Di altre infrazioni alla legge non importa qui tener conto, perchè le stesse non rappresentano un'inclinazione sistematica a determinato delitto, e perciò ritornando ai dati statistici sopra accennati si dirà piuttosto, che nel 1921 di 17972 casi per crimine e delitto, ben 13594 furono condotti a compimento, sia in istadio di istruzione, sia in quello di giudizio, così che alla fine dello scorso anno rimasero pendenti 4198 processi penali, di fronte a 2617 dell'anno 1920.

Questo risultato relativamente confortante deve venire ascritto all'attività esemplare spiegata anche nel 1921 dai magistrati giudicanti e da quelli requirenti, tanto più da rilevarsi, inquantochè il numero del personale giurisperito della regione non è assolutamente proporzionato alla grande massa di lavoro ed anzi deve dichiararsi numericamente del tutto insufficiente al bisogno.

Specialmente il numero dei magistrati presso la Procura di Stato di Trieste, presso il Tribunale di Pola e presso molti Giudizi distrettuali (Preture) non può bastare alle esigenze del servizio e perciò si constatano arretrati non insignificanti presso le accennate Autorità. Senz'altro si potrà ovviare a tale inconveniente tostochè una quindicina di uditori sarà ammessa all'esame di giudice, questione ora pendente all'Ufficio Centrale per le nuove Provincie; attualmente però l'inconveniente sussiste a tutto scapito di una regolata e sollecitata amministrazione della giustizia. Particolarmente si rileva, che al Tribunale di Pola, dove il lavoro nello scorso anno era aumentato di 1/3 al confronto degli anni precedenti, vi era ed è ancora un solo magistrato cui è affidato l'ufficio di istruzione, assistito da un paio di uditori giovani ed inesperti e quello che più monta non abilitati all'ufficio di giudice.

Non va però omissa a questo punto di constatare con soddisfazione, che i pochi magistrati delle vecchie Provincie inviati qui in missione fecero e fanno ottimo servizio, distinguendosi per, intelligenza ed inflessibilità al lavoro.

II. Durata del procedimento penale anteriore al giudizio.

In piena corrispondenza a quanto esposto nel precedente capitolo, stà il fatto, che il procedimento anteriore al giudizio fu condotto a termine con sollecitudine relativamente soddisfacente, poichè furono definiti entro lo spazio di un mese 6332, da uno a tre mesi 4141, da tre a sei mesi 1762, da sei mesi ad un anno 1350 ed in uno spazio di tempo di più d'un anno soltanto 109 processi.

Completando il personale giurisperito, si potrà quindi senza

altre conseguire in un prossimo avvenire un risultato in linea di sollecitudine del tutto corrispondente alle esigenze della popolazione, che ben a ragione ha diritto ad una giustizia sollecita e pronta, senza contare che per ottenere risultati morali soddisfacenti la pena deve essere irrogata sempre al delinquente subito od almeno non troppo lungo tempo dopo il commesso delitto.

III. Custodia preventiva e arresto istruttorio.

Le Autorità giudiziarie procurarono anche nell'anno 1921 di diminuire più che fosse possibile il numero delle persone arrestate preventivamente, sistema questo che corrisponde al principio del dovuto rispetto alla libertà personale ed a quello di non pregiudicare l'erario dello Stato con spese inutili ed ingenti.

Purtavia nel circondario del Tribunale di Trieste si ebbero l'anno scorso 1923 persone arrestate preventivamente in quello del Tribunale di Pola 939 e in quello di Gorizia 768, complessivamente 3630 arrestati preventivamente per reati, di fronte a 2844 dell'anno precedente.

Il rilevante aumento sta in relazione col sopraccennato accrescimento del numero dei processi e quello che più monta per fatti d'indole grave e complessa ed inoltre col grande numero di procedimenti per delitto di possesso abusivo d'arma, nei quali a sensi del R.D. 20 ottobre 1921 No. 1529 fu necessario decretare e in molti casi mantenere l'arresto. D'altronde non si potè fare a meno di tenere conto nel decretare la misura in questione della straordinaria frequenza e facilità con cui persone denunciate quali sospette di delitto si sottraggono all'azione della giustizia col rendersi irreperibili.

IV. Posizione in istato d'accusa.

Il numero degli atti di accusa prodotti dalle dipendenti 3 Procure di Stato nell'anno 1921 si è sensibilmente aumentato al confronto dell'anno precedente, perchè lo stesso ascese a 2286 (di fronte a 1470). Essendosi unito a tale numero quello degli atti di accusa arretrati dell'anno precedente, nel 1921 il numero complessivo degli atti d'accusa da pertrattarsi a dibattimento ascese a 2901, dei quali

furono pienamente definiti 1890, parte con sentenza e parte in altro modo (recesso, abbinamento e cessione), mentre 1011 rimasero ancora pendenti alla fine dell'anno.

Anche questo forte arretrato si spiega col fatto della deficienza numerica di magistrati giudicanti, perchè col personale finora a disposizione fu impossibile di fissare maggior numero di giorni d'udienza, come lo stato dei lavori lo avrebbe assolutamente richiesto.

Va però ricordato, che gli atti d'accusa al confronto di persone arretrate ebbero sempre la preferenza a quelli contro persone libere, per cui gli atti d'accusa arretrati, cioè quelli che non vennero portati a giudizio nello scorso anno, concernono quasi esclusivamente imputati a piede libero.

La lingua in cui furono redatti nel 1921 gli atti d'accusa presentati dal P.M. fu anche l'anno in discorso esclusivamente l'italiana e ciò anche in processi assunti in lingua slava (croata o slovena), perchè il P.M. ha fatto sempre così dopo la redenzione, cioè, subito dopo il 3 novembre 1918. Ed è a rilevarsi che da nessuna parte, quindi nemmeno da avvocati slavi, venne mossa perciò lagnanza di sorta. Si è detto in processi assunti in lingua slava, perchè tuttora avviene così per parte di Giudizi distrettuali (Preture), quali sono quelli di Postumia, Idria, Seno-secchia, Bisterza, Castelnuovo, Aidussina, Plezzo, Tolmino, Circhi-^{na}, Canale, Comeno, Sesana e parzialmente Volosca.

L'istituto del procedimento per citazione diretta o direttissima è notoriamente sconosciuto al Regolamento di procedura penale austriaco; tuttavia per conseguire maggiore sollecitudine in singoli processi e ove la denuncia presentata si addimostrava completa, sulla base della stessa, senza audizione del denunciato e dei testi, il P.M. non mancò di presentare al Tribunale atti d'accusa diretti, citando all'udienza gli imputati e i testi necessari. Di tali accuse dirette si ebbero però l'anno scorso in tutto il

circondarie della Corte d'Appello soltanto 39 casi.

Contro l'atto d'accusa il Regolamento di procedura penale austriaco accordava all'imputato il rimedio di legge del reclamo, su cui era chiamata a decidere la Corte d'Appello. Nel 1921 di tale rimedio di legge fecero uso 35 imputati, e precisamente in solo 1 caso con successo, mentre nei rimanenti il reclamo fu respinto.

Anche queste decisioni della Corte d'Appello furono redatte esclusivamente in lingua italiana, come avviene per tutte le altre in materia penale dopo la redenzione da parte della stessa Corte.

V. Giudicatura.

Nel 1921 dai 3 Tribunali della regione (Trieste, Pola, Gorizia) furono giudicati 2251 imputati (di cui 445 vennero assolti) e precisamente 1263 dal Tribunale di Trieste (assolti 243), 552 dal Tribunale di Pola (assolti 115) e 436 dal Tribunale di Gorizia (87 assolti).

Circa l'applicazione della legge da parte dei giudici togati, nulla si ha da osservare, perchè i giudicati furono in generale ottimi in ordine di criteri giuridici, di scrupolosità ed esattezza.

Lo scorso anno si tennero sessioni di Corte d'Assise presso tutti e tre i Tribunali della Venezia Giulia; dai giurati furono giudicati 217 imputati (dei quali 114 vennero assolti) e precisamente 60 dalla Corte di Assise di Trieste (assolti 34), dalla Corte di Pola 96 (assolti 65) e dalla Corte di Gorizia 41 (assolti 15).

Circa i verdetti della giuria sarebbero da rilevarsi molta men-
de, perchè è notorio, che i giurati giudicano quasi sempre sotto l'in-
fluenza dell'opinione pubblica, il più delle volte male informata,
e della commisurazione che loro desta la sorte del giudicabile, a me-
no non si tratti di speculare efferatezza nella perpetrazione del reato;
senonchè qualunque osservazione al riguardo si addimostreterebbe inutile,
in considerazione, che alla fine dei conti l'istituto della giuria va an-
cor sempre riguardato con tutti i suoi difetti quale una conquista libe-
rale di primo ordine, di cui non si può ormai fare senza.

In linea linguistica nemmeno nell'anno 1931 sorsero inconvenien-

ti nella formazione del banco della giuria, perchè nessuna eccezione venne elevata da giudicabili slavi, rispettivamente dai loro difensori connazionali contro il fatto che chiamati a giudicarli non erano soltanto loro connazionali. Si comprende, che gradatamente è subentrato nell'animo degli slavi, o meglio dei loro caporioni, un regresso di quello sciovinismo sfoggiato con tanto calore al tempo del servaggio straniero per spuntare ad ogni costo in qualsiasi competizione nazionale di fronte all'elemento italiano, allora oppresso intensivamente per scopi politici dal governo austriaco.

Come fu già osservato nella relazione rassegnata per il 1920 presso i Tribunali di Trieste e Pola, dalla redenzione, furono sempre estese tutte le sentenze esclusivamente in italiano; colla presente relazione riesce gradito riferire, che nel 1921 anche il Tribunale di Gorizia, incominciò a redigere in italiano sentenze pronunciate in processi assunti in lingua slava dai Giudizi distrettuali contro slavi, purchè i dibattimenti fossero presieduti dall' all'uopo destinato magistrato di nazionalità italiana, mentre non fu così, se vi presiedesse un magistrato slavo, ciocchè avvenne però fortunatamente in casi assai rari.

VI. Commisurazione delle pene.

Nel 1921 si ebbe a constatare in generale un più razionale sistema nel commisurare le pene da parte dei magistrati giudicanti. L'eccessiva mitezza, per la quale negli anni precedenti non di rado veniva a mancare qualsiasi proporzione fra la gravità del reato e la pena inflitta, andò sparendo quasi del tutto ed una più esatta valutazione delle circostanze di caso in caso fece sì, che venissero realmente pronunciate pene severe anche in sede di Tribunale a carico di imputati dichiarati pericolosi alla collettività.

In complesso adunque, fatta eccezione di alcuni singoli casi nei quali non si omise per parte del P.M. di impugnare la relativa determinazione, la commisurazione della pena restrittiva della libertà non diede motivo a censura.

Anche le pene pecuniarie furono tenute ad un grado più alto, data la maggiore circolazione di denaro nel dopoguerra.

L'arresto preventivo fu sempre detratto dalla pena inflitta.

VII. Esecuzione delle pene.

Anche nel 1921 si ebbero a deplorare notevoli ritardi nella esecuzione delle pene, causati dalla deficienza numerica dei magistrati del Tribunale, ai quali giusta la legge austriaca era affidata tale incombenza.

D'altronde molte furono le domande di dilazione e in diversi casi vi si fece luogo, tenendo conto della necessità di non sottrarre alla coltivazione dei campi la mano d'opera in speciali stagioni e avendo anche riguardo a peculiari circostanze di famiglia dei petenti.

Nei casi di pericolo di fuga e di pene gravi nonchè nei casi di applicazione del Regio Decreto 20 ottobre 1921 No. 1529 sulle armi si fece scontare subito la pena inflitta ai condannati.

VIII. Rimedi di legge.

Dalle relazioni dei Procuratori di Stato della regione risulta, che nell'anno 1920 la Procura di Trieste ebbe ad impugnare 5 sentenze (in 1 caso senza esito, mentre negli altri tuttora non fu pronunciata la decisione), la Procura di Pola 3 sentenze (senza che si conosca ancora l'esito) e quella di Gorizia 32 sentenze di assoluzione per omessa denuncia di armi; l'impugnazione non ebbe valore poichè per subentrata amnistia tutti i ricorsi per cassazione avanzati prima del 13 marzo 1921 furono restituiti, mentre i successivi sono ancora pendenti in Cassazione.

Contro la misura della pena fu presentato appello in 13 casi (6 con successo) dalla Procura di Trieste, in 2 casi (1 con successo) da quella di Pola e in 15 casi (13 con successo) da quella di Gorizia.

Come risulta da questi dati, furono assai pochi i casi di impugnazione di sentenze per parte del Pubblico Ministero, ciò che costituisce la prova più manifesta del fatto prima accennato, che i magistrati giudicanti anche nell'anno in questione si fecero carico di pro-

nunciare giudicati scrupolosamente e coscienziosamente giusti e motivati da criteri giuridici sani e corrispondenti alle leggi, che se fosse stato altrimenti, il P.M. non avrebbe mancato, in adempimento del suo dovere, di tutelare coi rimedi che gli stavano a disposizione la legge e la giustizia conculcate.

IX. Processi di natura politica o d'indole affine.

Abolita in sul principio del 1921 la giurisdizione del Tribunale Militare per persone borghesi, i reati di natura politico-nazionale rientrarono nella competenza dei Tribunali ordinari.

In questo campo parecchi furono i processi occasionati da conflitti fra fascisti e repubblicani, processi che di solito si risolsero in reati contro la libertà individuale, contro la inviolabilità del domicilio, di violenza e resistenza alla autorità, di incendio e contro la persona.

Tali processi ebbero il loro corso normale, ma ebbero tutti per caratteristica l'enorme difficoltà dell'ernimento delle prove, come ciò del resto usualmente si verifica quando trattasi di conflitti clamorosi e movimentati tra numerosi gruppi di persone, nei quali la ricostruzione delle singole fasi del fatto e l'accertamento della verità sono estremamente difficili.

Destò interesse il dibattimento alle Assise di Trieste svoltosi tra l'8 e il 12 luglio u.s. per l'appiccato incendio al cantiere di S. Marco (nei pressi di Trieste) ad imputata opera di giovani comunisti, dibattimento terminato con assoluzione generale, dovuta a deficienza di prove (i testimoni di accusa erano stati evidentemente terrorizzati) e forse anche al proposito dei giurati di cooperare con un atto di mitezza alla smobilitazione degli animi.

Comosse anche la pubblicità il processo intentato contro un numeroso gruppo di giovani comunisti trovati in possesso di bombe, processo finito dinanzi la giuria di Trieste colla condanna di 15 imputati da 4 a 4 ½ mesi di carcere per cadauno.

Infine va menzionato il processo contro un noto fascista in titolo

di omicidio in persona di un maestro appartenente al partito popolare, avvenuto in località istriana poco lungi da Trieste il 17 - 19 dicembre 1921 finì con un verdetto di completa assoluzione. Il processo era indiziario a sfondo politico ed appassionò molto l'ambiente a scapito della serenità della giustizia.

Altri reati di indole politica furono costituiti da singole manifestazioni antitaliane, i cui autori sono da ricercarsi fra slavi rispettivamente fra quei pochi elementi rimasti tuttora fedeli alla crollata dominazione asburgica.

Allo scopo di reprimere tale procedere antipatriottico, il P.M. ricorse all'applicazione della sanzione prevista dal § 305 Cod. pen. aust. (delitto contro l'ordine pubblico), già tanto sfruttata ai danni di italiani irredenti inneggianti all'Italia ai tempi della dominazione austriaca, poichè se anche l'Italia è liberale e generosa e come tale sorpassa offese che pretenderebbero avvilirla, non può venire tollerato dall'Autorità, che singoli individui impunemente possano attaccare la Patria per dare sfogo a livori maltrattamenti ed a risentimenti selvaggi.

La stessa sanzione del § 305 Cod. pen. aust. fu applicata anche a danno di quei singoli malconsigliati slavi, che in diverse località del Goriziano, in opposizione all'Ordinanza del cessato Governatorato della Venezia Giulia del 26 novembre 1910, ebbero talvolta a fare pubblicamente sfoggio del vessillo jugoslavo.

II. Attività in affari di stampa.

In prosieguo a quanto si espone nella relazione dell'anno precedente, si riferisce, che nell'anno 1921 non entrò in vigore nessuna norma di legge che sostituisce le leggi austriache di stampa cadute in desuetudine, sia per la unanime avversione contro le stesse in tutti i modi manifestata dalla pubblica opinione, sia in seguito alla entrata in vigore dello Statuto costituzionale del Regno in forza del Regio Decreto 20 dicembre 1920 No. 902, i cui principi fondamentali

stanno in contraddizione con le norme contenute dalle dette leggi austriache.

Perciò non si ebbero sequestri preventivi di giornali, all'infuori di un solo caso a Gorizia, dove per corrispondere all'invito espresso dell'Autorità di P.S. fu colpito di sequestro un periodico repubblicano "Sistemi monarchici". anzi contemporaneamente fu promossa l'azione penale contro il direttore del giornale dinanzi la Corte di Assise, però senza successo, perchè l'imputato fu prosciolto con verdetto negativo.

Così avvenne, che in tutta la regione la stampa di ogni colore politico e dei due elementi etnici della stessa, godette piena ed assoluta libertà, come nelle vecchie Provincie del Regno.

XI. Attività dei Giudizi distrettuali (Preture mandamentali) in affari contravvenzionali e degli organi del Pubblico Ministero addetti ai medesimi.

Già negli anni di guerra era stato constatato una forte diminuzione delle denunce per contravvenzione presso tutti i giudizi distrettuali (Preture) e questo fenomeno appariva giustificato dal fatto, che ingenti masse di uomini, trovandosi sotto le armi, erano sottratte alla competenza delle autorità giudiziarie ordinarie.

Ma questo stato di cose continuò anche nell'immediata epoca post-bellica ed allora si comprese, che la forte diminuzione doveva ascrivere ad altra causa sorvenuta dopo la guerra. Tenuto conto che era venuto decrescendo il numero delle denunce per furto, truffa e malizioso danneggiamento della altrui proprietà, si stabilì subito, che tale fatto dipendeva unicamente dal maggiore prezzo che avevano conseguito le cose "in commercio", per cui ragionevolmente doveva avvenire, che determinati oggetti furati, truffati e maliziosamente danneggiati per il loro maggior valore facessero qualificare il rispettivo reato non più quale sola contravvenzione ma quale crimine di competenza del Tribunale, essendo notoriamente stabilita, giusta le leggi penali austriache, la qualifica e la competenza del reato dal maggiore o minore valore del-

le cose costituenti l'oggetto dei reati suindicati.

La diminuzione della delinquenza si addimostrò quindi tanto-
sto soltanto apparente, poichè nel mentre dopo la guerra diminuirono
le denunce per contravvenzione, crebbero d'altro canto quelle per
crimine di competenza del Tribunale.

E questo fenomeno si verificò anche nel 1921, per cui l'anno
scorso l'attività dei Giudizi distrettuali in contravvenzioni fu per-
sino inferiore ai tempi prebellici.

Un altro fatto contribuì a tale diminuzione, cioè l'amnistia
reale del 13 marzo 1921, in forza della quale centinaia di denunce
furono poste agli atti per estinzione dell'azione Penale.

L'attività quindi presso i Giudizi distrettuali nell'anno in
parola fu di molto diminuita; quanto fu fatto corrispose però piena-
mente alle esigenze di legge in generale ed in ogni caso a sentimen-
to di vera giustizia. Per altro, i Giudizi distrettuali applicarono
in molti casi il procedimento per "mandato penale" (analogo al "decre-
to penale" del Codice di procedura penale italiano), procurando con
questo mezzo sollecito di compensare talvolta la mancata speditezza
nel procedimento regolare.

Anche i rappresentanti del P.M. presso i Giudizi distrettuali
cooperarono colla loro attività al migliore andamento degli affari,
almeno per quanto possibile, poichè non mancarono mai di intervenire
alle udienze, di rendere conto dello stato dei processi, contravvenzio-
nali al Procuratore di Stato del loro distretto mensilmente e di im-
pugnare le sentenze da loro ritenute non corrispondenti a legge. A
quest'ultimo scopo non omisero di volta in volta di ripetere previamen-
te istruzioni dal Procuratore di Stato loro preposto, non essendo la
maggior parte di siffatti organi giurisperiti.

Già nella relazione dell'anno 1920 si ebbe occasione di riferire
in dettaglio come, da chi e verso quali condizioni vengano assunti gli
organi or nominati; colla presente relazione si fa preghiera di voler
concedere, che gli stessi siano mantenuti anche in avvenire, corrispon-

dendo le loro mansioni puranco al Codice di procedura penale ita-
no, giusta il quale il P.M. deve essere rappresentato eziandio ai
dibattimenti dinanzi il Pretore. Secondo il sistema del decaduto re-
gime, come già osservato, questi organi del P.M. funzionavano anche
fuori dell'udienza; non si ritiene sussistervi ragione per non con-
fermarli nella carica fissa da loro occupata anche in avvenire, al-
meno per quanto concerne il loro obbligo di comparire all'udienza,
visto, che per tale maniera si eviterebbe l'inconveniente, che più
volte deve accadere al Pretore, di dover cercare all'ultimo momento
persona idonea che rappresenti il P.M. all'udienza in modo convenien-
te. sino a disposizioni superiori contrarie, si ritiene pertanto di
non fare innovazioni al riguardo.

Conclusione.

Esposti così i risultati conseguiti nel 1921 nell'amministra-
zione della giustizia penale, vengo alla conclusione, che gli stes-
si si possono dire soddisfacenti con riguardo alla deficienza di ma-
gistrati, specialmente sentita nell'anno in esame. Per l'avvenire
però converrà, che l'Autorità Centrale, in omaggio al principio
"riuscire tanto più efficace l'amministrazione della giustizia quan-
to più sollecita essa sia", prenda i provvedimenti che riterrà più
opportuni nell'alta sua saggezza.

Il personale giurisperito attualmente esistente nella Vene-
zia Giulia, in generale devo dichiararlo buono, tanto in ordine di
mentalità quanto in ordine di volenterosità al lavoro e di discipli-
na; senonchè il lavoro va crescendo continuamente ed a tale punto,
che per far fronte allo stesso occorre anche un numero adeguato di
funzionari, senza di che l'andamento degli affari riuscirà sempre
più compromesso.

Col 31 marzo s.c. si chiuderà definitivamente il periodo
più che secolare durante il quale la giustizia penale nella vene-
zia Giulia fu retta dalla legge dello straniero; col 1^o aprile s.c.

vi entreranno invece in vigore le leggi penali della nostra Nazione e non ha dubbio alcuno, che tutti i magistrati di queste terre le saluteranno non solo con tutto il loro sentimento, ma col fermo proposito di volerle applicare con tutta coscienza, onde costituire per siffatta guisa un nuovo vincolo di unione perenne all'Italia e rendere partecipi le popolazioni amministrare della saggezza delle leggi stesse.

Con questa affermazione ho l'onore di presentare alla Eccellenza Vostra i rispettosissimi miei ossequi.

Trieste, li 26 marzo 1922.

Il Procuratore Superiore di Stato :

fto. dott. Chersich

L.S.

COMMISSARIATO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Trieste, 21 Dicembre

1921

UFFICIO Gabinetto


N.014-122

Risposta alla nota N.0 in data

Riservatissimo

Oggetto | Funzionamento della
| giustizia penale

Allegati N.0



Al A S.E. Bonomi
Presidente del Consiglio dei Ministri

e per conoscenza

A S.E. Rodinò
Ministri per la Grazia Giustizia e Culti

A S.E. Salata
Capo dell'Ufficio Centrale per le Nuove Provincie

Roma

Dopo l'abolizione dei Tribunali di Guerra, la Giustizia penale nel territorio di questa regione viene amministrata in così fatta maniera da poter far credere che siasi elevata a sistema la più completa ed assoluta impunità.

Questo stato di fatto contrario a qualsiasi principio etico e morale e che è uno dei più validi coefficienti perchè la delinquenza persista e dilaghi, per supreme ragioni di interesse pubblico, che non possono revocarsi in dubbio, reclama adeguati provvedimenti perchè l'impero della legge sia interamente ripristinato in confronto di chiunque crede poterla impunemente violare. La cronaca giudiziaria di questi ultimi tempi, con le inconcepibili assolu-

zioni a cui la cittadinanza ha dovuto assistere non senza stupore e meraviglia, non esito a definire, scandalosa.

A dimostrazione di ciò, senza fare all'E.V. la enumerazione di tutti i processi per furto nei quali gli imputati sono rimasti assolti o, tutto al più, condannati a pene irrisorie ; senza indicare tutti i casi in cui i giudici hanno restituiti a libertà individui tratti in arresto per oltraggio e violenza alla forza pubblica ; senza enumerare tutti i delitti passionali rimasti impuniti, nè tutti i delitti politici che non hanno trovato alcuna sanzione penale, basterà che qui ricordi solo le assoluzioni recentemente pronunziate nei processi ai quali maggiormente si è interessata la pubblica opinione. Così, in tema di processi per delitti passionali, cito le assoluzioni di Elena Simsich per uccisione del proprio fratello ; l'assoluzione di Federico Reiman ex Colonnello austriaco, per uxoricidio ; l'assoluzione di Margherita Albrecht per duplice omicidio consumato in persona dell'amante del marito e di altra donna, come, in tema di delitti politici, l'assoluzione dei comunisti accusati dell'uccisione della R. Guardia Giuffrida ; di quelli arrestati in flagranza e denunciati per applicato incen-

dio al Cantiere S.Marco ; di quelli denunciati e in parte confessi per resistenza alla forza pubblica, danneggiamenti, sequestri di persone ed arbitraria occupazione delle miniere di Albona ; di quasi tutti quelli deferiti all'autorità giudiziaria per associazione a delinquere e detenzione di armi e di esplosivi ; di quelli accusati dell'uccisione del Carabiniere Cechin ; e, proprio tre giorni or sono, l'assoluzione del fascista Forti Mario accusato di omicidio proditoriamente consumato con bomba a mano nella persona di un popolare.

Questo deplorabile stato di cose è dovuto ad un triplice ordine di fattori : Alla legislazione austriaca, alla magistratura popolare, che sottopone la giustizia, a seconda dei casi, al sentimento ed alla tema di vendette, ed alla magistratura togata, poco energica e meno ancora severa.

La legislazione penale austriaca, infatti, non è anti-
quata e non contempla neanche molte figure di reato ; nel mentre è di una eccezionale mitezza nei riguardi dei reati comuni, attribuisce, per giunta, al giudizio del Magistrato popolare una competenza così larga che è completamente sconosciuta al nostro diritto, competenza che giunge persino al reato di furto quando il danno arrecato

all'offeso raggiunge il limite di lire 2500.

Ora, anche una competenza così larga dei giudici popolari non sarebbe certo di grave danno quando essi giudicassero con criteri di rigida e serena giustizia. Purtroppo, e gli esempi sopracitati ne sono prova luminosa, la giuria o si lascia guidare dal sentimento sino al punto non solo di assolvere ma di partecipare anche, se occorre, a sottoscrizioni a favore degli assoluti, come si è verificato nel caso della Margherita Albrecht, dopo l'assoluzione della quale nella stessa aula dell'Assise venne aperta una colletta, e si lasciano dominare dal dubbio di possibili vendette, sia comuniste, sia fasciste ed egualmente assolvono. A questo aggiungasi una magistratura togata che, duole il rilevarlo, si mostra invero molto poco energica, attiva ed abile nell'inquisire, raccogliere prove e testimonianze, in modo che i processi vengono portati al pubblico dibattimento non sempre sotto la loro vera luce; mancanza di energia ed abilità che si riscontra spesso anche nel modo di condurre i pubblici dibattimenti.

Perché possa avviarsi in gran parte ad un così doloroso stato di fatto occorre anzitutto che sia sottratta alla competenza del magistrato popolare il maggior numero di reati possibili, ciò che

si potrà ottenere solo con la estensione in queste nuove provincie delle disposizioni del nostro codice penale e relativa procedura.

Questo provvedimento involgerà anche l'applicazione di pene molto più severe in confronto di quelle austriache, e permetterà di perseguire pure, quali reati, azioni delittuose che attualmente pel codice penale austriaco o non sono tali o costituiscono semplici contravvenzioni.

Pertanto, io mi permetto di rappresentare alla E.V. la inderogabile necessità perchè l'entrata in vigore del nostro codice penale non venga differita oltre il 1° aprile p.v. Ogni ulteriore ritardo prolungherebbe una incresciosa situazione che altissime ragioni di interesse pubblico reclamano sia senz'altro eliminata.

Ed è necessario altresì che non venga procrastinata ancora la pubblicazione della nostra legge di pubblica sicurezza, la quale con le sue severe disposizioni, qui affatto ignorate, e con gli istituti dell'ammonizione, della vigilanza speciale e del domicilio coatto, potrà dare alla autorità mezzi efficacissimi per una migliore tutela della sicurezza pubblica e per infrenare una delinquenza che, nonostante tutti gli sforzi e la abnegazione delle autorità locali di pubblica sicurezza, dilaga in maniera impres-

sionante.

Ed è ugualmente necessario, anzi indispensabile, che l'ufficio della Procura Generale di Stato e quello delle Procure di Stato presso i Tribunali sia affidato alle cure di magistrati di indiscutibile valore non solo, ma che diano anche pieno affidamento per energia e fermezza e che siano pure, e soprattutto, completamente estranei a questo ambiente, in modo che possa farsi sicuro assegnamento che le istruttorie penali siano condotte senza indulgenza e con serena obbiettività e fermezza.

Ciò posto, mentre per le susposte considerazioni mi permetto insistere perchè sia tenuto senz'altro fermo il termine del 1° aprile per l'applicazione del nostro codice penale e perchè venga al più presto applicata la legge di pubblica sicurezza, faccio formale proposta all'E.V. che a capo della Procura Generale e delle Procure del Re siano destinati eletti magistrati del Regno e che la invocata destinazione abbia luogo al più presto, anche prima, cioè, dell'entrata in vigore del nostro codice, sicuro che il provvedimento non potrà non tornare sommamente utile ai fini della giustizia punitiva.

Il Commissario Generale Civile

